

Avv. Prof. Massimiliano Annetta
a.c.a. di Diritto processuale penale presso Università IUL,
Patrocinante in Cassazione

Avv. Roberta Rossi
Patrocinante in Cassazione

Avv. Andrea C. Russo
Avv. Lucrezia Pellegrini

Dott.ssa Cora Vivaldi

TRIBUNALE UNICO DI SAN MARINO

SEZIONE PENALE

Al Commissario della legge



Atto di denuncia-querela 001593 08.09.22 10:41

Il signor Enrico Rubboli, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] e residente in [REDACTED] ([REDACTED]), [REDACTED] [REDACTED], cittadino italiano (C.F. [REDACTED]), in proprio e in qualità di legale rappresentante della società RBB S.r.l. a socio unico, con sede in Piazza Enriquez n. 22/C., Dogana (RSM), C.O.E. SM-28251, difeso, come da mandato reso in calce al presente atto, dall'Avv. Massimiliano Annetta, del Foro di Firenze, e dall'Avv. Alberto Vaglio del foro di San Marino, presso il cui studio sito in via Fabrizio da Montebello, n. 5 – 47892, Acquaviva (RSM), dichiara di eleggere il proprio domicilio,

ESPONE

INFATTO

Preliminarmente, appare necessario precisare che il presente atto di denuncia-querela segue ed integra l'esposto depositato in data 15/7/2022 presso il Tribunale unico di San Marino, nei confronti dei signori Alberto De Luigi e Andreas Erick Kohl Martinez, per i misfatti di diffamazione aggravata (artt. 183 e 185 c.p.), violenza privata (179 c.p.) ovvero accesso abusivo a sistema informatico (182 bis c.p.), estorsione tentata (27 e 196 c.p.), intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche (190 bis, comma 2 c.p.) e rivelazione di segreto scientifico o industriale (192 c.p.), dal quale ha preso avvio il procedimento penale n. [REDACTED], assegnato al Commissario della Legge Dott. [REDACTED]. Con la presente denuncia si intendono denunciare le ulteriori condotte poste in essere in relazione ai fatti già denunciati.

Orbene, come già esposto nel primo atto di denuncia-querela, che si allega al presente esposto *sub* doc. 1 ed al quale si rinvia per un maggiore dettaglio, si rappresenta che il signor Enrico Rubboli svolge la professione di programmatore con specifiche competenze nel campo dello sviluppo di software e, segnatamente, nel settore della tecnologia blockchain. In data 16 maggio 2019 lo scrivente ha costituito la società RBB S.r.l. a socio unico, con sede in Dogana (RSM) piazza Enriquez n. 22/C, assumendo la carica di Amministratore Unico e rappresentante legale della stessa.

Tale società è stata costituita, in particolare, per lo sviluppo del progetto denominato “Mintlayer”, destinato a realizzare una infrastruttura di tipo blockchain per la creazione e lo scambio di token crittografici, come, peraltro, definito dal D.D. n. 86/19. Il marchio “Mintlayer” è stato registrato nel territorio di San Marino, nell’Unione Europea e come marchio internazionale. L’intero piano di attuazione, nonché la complessiva documentazione contenente la descrizione analitica del progetto, sono consultabili al seguente link: <https://www.mintlayer.org/it/>.

Nel periodo compreso tra marzo e maggio 2021, la società ha venduto come bene futuro i propri Token tramite contratti denominati SAFT (cosiddetto *Seed Round*); una seconda vendita è stata, poi, effettuata tra ottobre 2021 e febbraio 2022 (cosiddetto *Strategic Round*).

Alla costruzione ed alla promozione di Mintlayer hanno, nel tempo, preso parte svariati soggetti; nondimeno, con il passare del tempo, sono emerse criticità via via insanabili con due collaboratori, tali Alberto De Luigi ed Andreas Erick Kohl Martinez, che hanno determinato il definitivo allontanamento dei due dal progetto.

Nello *specimen*, la collaborazione con il De Luigi aveva avuto inizio, in maniera sporadica, nel corso del 2020; l’accordo iniziale prevedeva, a fronte del contributo del De Luigi al progetto, una retribuzione con una quota dei Token al momento dell’emissione degli stessi; successivamente, invece, in data 4.10.21, il De Luigi veniva assunto come dipendente presso la società HTLC Consulting FZC LLC, società con sede negli Emirati Arabi Uniti che supporta tecnicamente lo sviluppo di Mintlayer. In seguito ai contrasti insorti, il signor Alberto De Luigi veniva allontanato definitivamente dal progetto in data 7.3.2022.

Orbene, successivamente all’interruzione del rapporto di collaborazione, il De Luigi, sin dalla metà del mese di aprile 2022, iniziava a prendere contatti con i clienti che avevano acquistato i token al fine di convincerli a richiedere il rimborso dei pagamenti effettuati.

Quale motivazione del proprio agire, il De Luigi, adduceva quella per cui lo scrivente aveva, a suo dire, sviato i fondi raccolti dai clienti, destinandoli non già alla realizzazione dei token, ma all’acquisto di beni personali (nello *specimen* un immobile ed un’autovettura). In tal modo, **il De**

Luigi di
ruolo in
(e quan
diffama
maggior
Tramit
appropri
L'intero
In partit
let's fix
contro l
contin
pagam
recupe
In segu
assolut
Al fine
mintlay
sviluppi
abusivi
sin d'c
l'utiliz
27.6.2
mintla
In seg
“Sequ
manier
Nel c
collab
develo
Kohl,
dell'es

Luigi divulgava tra i clienti – dei quali, purtroppo, era in possesso dei contatti in ragione del ruolo in precedenza ricoperto – notizie diffamatorie sulla RBB e sull’esponente circa presunte (e quantomai false) attività illecite compiute dal Sig. Rubboli e dalla RBB. Tale campagna diffamatoria si estendeva – e si estende, non essendo cessata la condotta in questione – anche sui maggiori social network e piattaforme di messaggistica, quali Facebook, Twitter e Telegram.

Tramite tale vera e propria azione di sistematica diffamazione il De Luigi tentava di appropriarsi del progetto Mintlayer già sviluppato dal Rubboli, al contempo dirottando su di sé l’intero parco clienti della RBB Srl.

In particolare, Alberto De Luigi creava un gruppo su Telegram, inizialmente denominato “*Mintlayer let’s fix it*”, nel quale inseriva tutti i clienti del progetto, cercando di indurli ad intentare una causa contro lo scrivente diffondendo, all’uopo, notizie false e diffamatorie: invero, **il De Luigi operava continue pressioni nei confronti dei suddetti clienti per convincerli a chiedere il rimborso dei pagamenti effettuati, sollecitandoli, una volta ottenuti tali rimborsi, a destinare le risorse così recuperate al De Luigi stesso, il quale avrebbe portato avanti il progetto Mintlayer.**

In seguito a tali notizie si susseguivano, nei mesi di aprile e maggio, numerose richieste di rimborso, assolutamente identiche l’una all’altra, inviate da svariati acquirenti.

Al fine di portare avanti il proprio disegno criminoso, il De Luigi registrava, inoltre, il dominio *mintlayerfoundation.org* con l’^oevidente intento di dirottare verso di sé i clienti del progetto Mintlayer, sviluppato dalla società dell’esponente. Invero, accedendo al suddetto sito, gli utenti venivano abusivamente reindirizzati proprio sul dominio *mintlayer.org* di proprietà della società RBB. Preme sin d’ora segnalare che l’esponente provvedeva immediatamente ad interporre ricorso avverso l’utilizzo indebito di tale denominazione dinanzi alla Corte Arbitrale Ceca, che, con decisione del 27.6.2022, accoglieva il ricorso e ordinava la riassegnazione (il trasferimento) del dominio *mintlayerfoundation.org* a favore di RBB S.r.l.

In seguito a tale decisione, il De Luigi era costretto a rinominare il suo “progetto”, denominandolo “Sequentia”. A tal fine, anche la chat inizialmente costituita su Telegram veniva rinominata, in maniera alquanto esplicita, “*Mintlayer refund & Sequentia*”.

Nel contempo, si affiancava al De Luigi il Sig. Andreas Erick Kohl Martinez, anch’egli già collaboratore della R.B.B. - entrato a far parte del progetto nel febbraio del 2021, in qualità di business developer – che veniva allontanato dal team di lavoro in data in data 25.5.22. Deve segnalarsi che il Kohl, prima di andarsene, poneva in essere un vero e proprio tentativo di estorsione nei confronti dell’esponente, già oggetto della denuncia depositata in data 15.7.2022 (cfr. doc. 1). Non riuscendo

nel proprio intento, in quanto l'esponente si rifiutava di cedere al ricatto di corrispondere al Kohl la somma di ben € 2.000.000, quest'ultimo *si alleava* con il De Luigi nella campagna diffamatoria perpetrata nei confronti dell'esponente, volta a sviare la clientela della RBB su un progetto "clone" del progetto Mintlayer, denominato Sequentia.

Orbene, nei giorni 26 e 27 maggio 2022 – e dunque proprio nei giorni immediatamente successivi alla rottura tra la RBB ed il Kohl - comparivano su Twitter, tramite un account riferibile a tale "Elawn Mask", una serie di tweet diffamatori. In particolare, uno dei tweet ricondivideva un post pubblicato in pari data dall'account riferibile al Sig. Andreas Kohl in cui, sostanzialmente, lo scrivente viene nuovamente accusato del tutto falsamente di aver compiuto spese ed acquisti illegittimi con il denaro raccolto tra gli investitori (*rectius*, i clienti) per lo sviluppo del progetto Mintlayer.

Non solo! In un altro tweet sempre pubblicato sul suddetto account sostanzialmente si accusa falsamente l'esponente di aver tentato di corrompere un cliente mediante l'utilizzo del denaro raccolto tra il pubblico. Tale tweet è addirittura accompagnato dalla pubblicazione della registrazione di una trattativa privata condotta tra lo scrivente ed il Sig. █████ █████ nel corso di un incontro da remoto al quale presenziavano altresì i signori Luca Viviani – General Manager della società HTLC Consulting - e Andreas Kohl, all'epoca della registrazione ancora parte del team di lavoro di Mintlayer. Tale registrazione veniva carpita fraudolentemente proprio da quest'ultimo, all'oscuro degli altri partecipanti, come dimostra l'utilizzo di un programma apposito per la videoregistrazione www.zdsoft.com, link che per l'appunto appare in alto al centro della schermata della registrazione in discorso.

L'account "Elawn Mask" proseguiva con la pubblicazione, in data 27.5.2022, di una serie di ulteriori affermazioni diffamatorie, accompagnate da alcuni *screenshot* di varia natura e dalla condivisione del profilo di Linkedin dello scrivente in cui vengono, peraltro, taggate (ovverosia richiamate all'attenzione del post) alcune autorità sammarinesi ed internazionali.

Inoltre, in data 3/6/2022, il Kohl inviava una email a tutti i collaboratori del progetto, con il proprio indirizzo email ██████████ nella quale proseguiva con la diffamazione nei confronti dello scrivente e svelava ancora una volta il progetto criminoso intrapreso col De Luigi a danno della RBB srl.

A ciò si aggiunga che l'esponente ed il signor Luca Viviani non riuscivano più ad accedere alla pagina Facebook di promozione del progetto Mintlayer – individuabile attraverso il seguente link: <https://www.facebook.com/MintlayerMLT> - originariamente amministrata dai due e dal Kohl. Orbene, in data 9.6.2022 dalla suddetta pagina risultava pubblicato un post – che purtroppo

l'esponente, ed il Viviani, essendo stati arbitrariamente rimossi dalla gestione della pagina, non possono più rimuovere – che, facendo riferimento a fantomatiche “attività criminali” condotte dallo scrivente con riferimento al progetto Mintlayer, riporta un link che reindirizza ai post pubblicati qualche giorno prima sulla piattaforma Twitter, dagli account “Elawn Mask” e “Andreas E.J. Kohl” dei quali si è riferito sopra.

Il disegno criminoso proseguiva, inoltre, sulla già sopra richiamata chat di Telegram denominata “Mintlayer refund & Sequentia”, sulla quale Alberto De luigi e Andreas Khol, al fine di compiere l’operazione di sviamento di clientela, continuavano ad accusare apertamente l’esponente di aver sviato i fondi destinati alla creazione dei token ed invitavano i clienti, dapprima, a chiedere il rimborso dei soldi promuovendo un’azione giudiziale, al contempo promettendo agli stessi che per tale via avrebbero in tempi brevissimi riavuto indietro il denaro e, una volta riavuti i denari, ad investire nel nuovo progetto che sarebbe stato sviluppato da loro.

Nello *specimen*, Andreas Khol comunicava alla comunità di Mintlayer – i cui contatti, ripetesi, erano stati riportati sulla chat creata dai due querelati - che:

- sarebbe stato lanciato un nuovo progetto identico a Mintlayer di nome Sequentia (“Mintlayer is rebranded in Sequentia”), descrivendone dettagliatamente il contenuto e le caratteristiche;
- un’azione legale contro RBB era in via di promozione, invitando tutti gli investitori a richiedere il rimborso;
- sarebbe stata creata una fondazione apposita in Lichtenstein per promuovere il progetto parallelo, invitando gli investitori di Mintlayer a dirottare i loro investimenti nel nuovo progetto.

Al fine di rafforzare la propria opera di convincimento, i medesimi asserivano di avere addirittura già intrapreso alcune iniziative giudiziarie anche in sede penale per fantomatici reati asseritamente commessi dall’esponente, ovvero – giova ripetere – per la “truffa”, consistente a loro dire nella condotta di essersi “intascati” i denari destinati allo sviluppo del progetto e per la tentata “corruzione” del sig. [REDACTED] [REDACTED]

Orbene, purtroppo, la veemente campagna denigratoria posta in essere da Alberto De Luigi e Andreas Kohl sortiva i suoi effetti. Infatti, plurimi clienti compilavano e inviavano le lettere già predisposte dal Kohl ed allegate alla mail del 3.6.2022, richiedendo il rimborso dei denari pagati per l’acquisto dei token.

L'esponente si adoperava, pertanto, per tranquillizzare i clienti in merito al buon andamento del progetto. Invero, una parte dei clienti, comprendendo l'artificiosità dell'operazione posta in essere dai querelati, e rassicurati dalla costante presenza dell'esponente, il quale, lungi dal "prendere i soldi e scappare" come affermato dai querelati, si è sempre reso disponibile e presente con i propri clienti, rinnovava allo stesso la propria fiducia.

Una parte degli acquirenti, di contro, convinta dalla campagna pesantemente diffamatoria perpetrata dal Kohl e dal De Luigi, poneva in essere un'iniziativa legale, prendendo contatti con un avvocato, il quale inviava una missiva che, all'evidenza, riproduce esattamente i contenuti delle informazioni diffamatorie nel corso dei mesi diffuse dai due querelati. A tale missiva, l'esponente ribatteva prontamente tramite il proprio legale, evidenziando l'assoluta insussistenza e inconsistenza delle accuse formulate nei loro confronti.

Deve, infatti, ribadirsi con assoluta fermezza che i denari raccolti dalla società RBB srl sono stati e sono tutt'ora destinati allo sviluppo del progetto Mintlayer, che a breve – non appena ricevuta la necessaria autorizzazione dall'organismo di vigilanza sammarinese - vedrà l'emissione e la distribuzione dei token agli acquirenti.

Inoltre, tutte le operazioni patrimoniali e finanziarie della società, ivi compreso il "denunciato" acquisto di un immobile e di un'autovettura, per un verso, rientrano del tutto legittimamente negli investimenti strategici della società e, per altro verso, sono stati posti in essere in assoluta trasparenza, come dimostra il corretto inserimento a bilancio di tali beni.

Parimenti, nessuna condotta illecita integra la conversazione avuta con il Sig. ██████ essendo evidentemente volta a fidelizzare nuovamente uno dei maggiori acquirenti, che - proprio a causa della campagna diffamatoria posta in essere dai querelati - stava perdendo fiducia nel progetto, e, pertanto, rientrante nelle normali trattative commerciali.

Detto altrimenti, tutte le accuse formulate dai Sig.ri De Luigi e Kohl nei confronti dell'esponente sono del tutto sfondate di qualsivoglia fondamento giuridico e appaiono unicamente rivolte al dichiarato fine di indurre i clienti ad abbandonare la RBB Srl, portandola al fallimento, con la promessa che il progetto Mintlayer sarebbe stato successivamente sviluppato su altra piattaforma dai Sigg.ri Kohl e De Luigi.

Ebbene, a fronte di tali comportamenti, che hanno determinato – e continuano, purtroppo, a determinare - un serio pregiudizio per l'onore e la reputazione dello scrivente e della società che egli rappresenta, e che rischiano di cagionare un danno irreparabile al progetto Mintlayer, si rendeva necessario adire le competenti autorità per denunciare quanto subito. Invero, in data 15/7/2022

l'esponente depositava, presso il Tribunale unico di San Marino, atto di denuncia-querela nei confronti dei signori Alberto De Luigi e Andreas Erick Kohl Martinez per i misfatti di diffamazione aggravata (artt. 183 e 185 c.p.), violenza privata (179 c.p.) ovvero accesso abusivo a sistema informatico (182 bis c.p.), estorsione tentata (27 e 196 c.p.), intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche (190 bis, comma 2 c.p.) e rivelazione di segreto scientifico o industriale (192 c.p.), al quale si rinvia per un approfondimento delle singole condotte criminose sin qui richiamate (cfr. atto di denuncia querela, doc. 1). A tale esposto sono allegati tutti i documenti comprovanti la complessa attività criminosa porta in essere sino a quella data dai signori De Luigi e Kohl, con la relativa traduzione dall'inglese all'italiano (e per l'effetto l'esposto depositato ivi deve intendersi qui integralmente richiamato).

Preme segnalare che dal suddetto esposto prendeva avvio il procedimento penale n. [REDACTED] assegnato al Commissario della Legge Dott. [REDACTED]

Allo stesso tempo, poiché, come detto, il Sig. De Luigi affermava nei vari gruppi Telegram di aver presentato un esposto contro lo scrivente per i fatti di cui falsamente lo accusava – si noti che, dalla lettura di tali messaggi, appare frequentissimo l'utilizzo, per descrivere le condotte dell'esponente, dei termini "scam" (truffa), di espressioni come "rag e pull" (prendi i soldi e scappa) e, con riferimento al colloquio con il [REDACTED], "bribe" (corruzione) - veniva interrogato il Tribunale Unico di San Marino circa l'eventuale pendenza di procedimenti a carico del Sig. Rubboli. In data 21/07/2022 la cancelleria del Tribunale attestava la pendenza in istruttoria di un procedimento penale, iscritto a carico del Sig. Rubboli Enrico, recante il numero [REDACTED]

In seguito all'acquisizione della documentazione inerente al suddetto procedimento, si apprendeva che in data 7/7/2022 il Sig. De Luigi aveva depositato, presso il Tribunale di San Marino, un atto di denuncia querela contro lo scrivente (doc. 3). In tale atto si affermava, inoltre, di aver depositato un esposto anche presso San Marino Innovation (S.M.I.) (doc. 4) - che, come noto, è l'organismo deputato al supporto, allo sviluppo e alla vigilanza di società e progetti ad alto contenuto tecnologico, dinanzi al quale è attualmente pendente, come ben noto ai querelati, la domanda di autorizzazione all'emissione dei token relativi al progetto Mintlayer - nonché un esposto presso la guardia di Finanza di Parma relativo alla presunta corruzione del Sig. [REDACTED] (doc. 5).

Orbene, nel suddetto atto di querela – i cui contenuti sono riproposti in maniera sostanzialmente identica nell'esposto inviato a S.M.I. - viene incolpato il Sig. Rubboli delle fantomatiche attività criminose ai danni della clientela della società RBB già descritte supra, pur essendo plurime le prove della consapevolezza del De Luigi circa la falsità di quanto asserito e la – conseguente -

totale strumentalità della denuncia rispetto al fine principale perseguito dal De Luigi, quello di far crollare il progetto dello scrivente per poter affermare il proprio.

Come ampiamente dettagliato *supra*, in tale esposto il De Luigi afferma, in primo luogo, di essere venuto a conoscenza “*che oltre 1 milione di euro dei fondi raccolti per il progetto [Mintlayer] sarebbero stati spesi da Enrico Rubboli per beni personali, in particolare nella propria nuova casa a San Marino e la Porche*”.

Il De Luigi, invertendo temporalmente gli eventi, afferma falsamente di essere stato estromesso dal progetto in seguito alla scoperta di tali condotte a suo dire illecite. Di contro, come si è detto sopra, e come ben argomentato nella prima querela che si è depositata, il De Luigi è stato allontanato dal progetto per insanabili contrasti con il *team*, e soltanto in seguito ha iniziato a diffondere notizie diffamatorie e calunniose tra i clienti, utilizzando indebitamente i contatti in suo possesso. Lo stesso vale per il signor Andrea Kohl, che dopo essere stato allontanato dal progetto per insanabili contrasti, e dopo aver visto fallire il proprio tentativo di estorcere denaro all’esponente, ha iniziato ad affiancare il De Luigi nelle sue condotte criminose.

Il De Luigi, nella sua querela, “denuncia”, inoltre, la conversazione avuta tra il Kohl ed il [REDACTED] già richiamata *supra* (**così ammettendone l’illecita registrazione da parte del Kohl e l’illecita diffusione sui social**) sostenendo che il Rubboli prova a “*comprare il suo [di Robertson] favore con la seguente offerta [...]*”.

Orbene, con riferimento a quanto affermato dal De Luigi occorre precisare quanto segue.

L’affermazione contenuta a pag. 1 dell’esposto: “*Nel gennaio 2022 sono venuto a conoscenza che oltre 1 milione di euro dei fondi raccolti per il progetto sarebbero stati spesi da Enrico Rubboli per beni personali, in particolare nella propria nuova casa a San Marino e la Porsche*” è quantomai falsa.

Come afferma lo stesso querelato nel prosieguo della sua narrazione, l’immobile di cui si discute è stato acquistato dalla società immobiliare Agi Srl – della quale la RBB detiene l’intero capitale sociale, come da visura allegata all’atto di denuncia del De Luigi – e pertanto è a questa intestato; lo scrivente lo utilizza in qualità di conduttore e vi ha trasferito la propria residenza al fine precipuo di poter operare su suolo sammarinese e gestire la propria società, che ha appunto sede in San Marino. L’immobile, dunque, non è affatto del Sig. Rubboli ma appartiene al patrimonio della società immobiliare, partecipata e finanziata dalla RBB, come riportato correttamente nel bilancio della società.

Lo stesso può dirsi con riferimento all'autoveicolo che il De Luigi denuncia falsamente essere "bene personale" dello scrivente e invece costituisce anch'esso un bene di proprietà della società RBB Srl, regolarmente iscritto a bilancio come parte del patrimonio.

Tutte le suddette circostanze sono agevolmente verificabili attraverso la semplice lettura delle carte allegate all'esposto del De Luigi e, pertanto, risultano ingiustificabili ed incomprensibili (se non alla luce dello scopo criminoso perseguito) le false affermazioni di quest'ultimo circa lo sviamento di fondi della società per acquistare beni propri dello scrivente. Invero, tutte le informazioni inerenti alla situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché i risultati economici d'esercizio, sono contenuti nei bilanci ritualmente e tempestivamente depositati, a riprova che nessuna condotta occulta, né tantomeno, illecita, è stata posta in essere dallo scrivente. Addirittura, preme sottolineare come la società RBB S.r.l., pur potendo redigere, ai sensi di legge, il bilancio in forma abbreviata, ha scelto di adottare la forma ordinaria al preciso fine di garantire al mercato la massima trasparenza.

Al fine di sostanziare le proprie affermazioni calunniose, il De Luigi tenta di lusingare nell'esposto – ed in ciò si sostanzia la consapevole falsità delle accuse e l'intento calunnioso delle stesse – che i denari raccolti dalla società avessero una sorta di vincolo di destinazione allo sviluppo ed all'emissione dei token.

Orbene, merita ribadire ed ulteriormente precisare che il contratto stipulato con i clienti in occasione della prevendita dei token - il Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) -, NON è un contratto di investimento, ma è un contratto di vendita di bene futuro.

Detto altrimenti, i sottoscrittori dei SAFT non sono né soci, né finanziatori del progetto – come afferma falsamente in De Luigi –, ma sono semplici acquirenti dei prodotti sviluppati dalla RBB. In altre parole, i fondi raccolti attraverso le prevendite fanno parte del patrimonio della società RBB e quest'ultima, sia per il tipo societario adottato, sia per espressa previsione contrattuale, non è vincolata all'utilizzo dei fondi nel modo in cui afferma il De Luigi, ben potendo la società – per il tramite del proprio amministratore unico e rappresentante legale - perseguire il proprio obiettivo sociale con le modalità che ritiene più opportune, nel rispetto delle prescrizioni di legge (come di fatto è avvenuto per i motivi già esposti).

Tanto premesso, si deve evidenziare che, in proprio considerazione del paradigma societario adottato per lo sviluppo del progetto - una società a responsabilità limitata - nonché della tipologia di contratto sottoscritto, gli investitori hanno unicamente il diritto a ricevere i token una volta generati, non vantando essi alcun diritto di tipo sociale.

A ciò si aggiunga, ad ulteriore chiarimento, che il contratto sottoscritto (SAFT) non prevede alcun termine essenziale per l'esecuzione della prestazione – essendo l'emissione dei token subordinata alla concessione dell'autorizzazione da parte di un organo terzo, ovvero dell'Organismo di vigilanza sammarinese - ed anzi, come chiaramente disposto dalle clausole del medesimo, i termini di distribuzione possono in ogni caso subire legittime variazioni.

Si evidenzia come tutte le suddette circostanze sono perfettamente conosciute dal De Luigi, in ragione della sua veste di ex collaboratore dello scrivente, con il quale erano state condivise tutte le scelte effettuate nell'ambito del progetto in discorso e, pertanto, le accuse mosse contro l'esponente si reggono su affermazioni false, distorsioni della realtà e omissioni nella narrazione.

Parimenti, si deve rilevare come le accuse di corruzione mosse contro lo scrivente per i rapporti col Sig. ██████████ siano *ictu oculi* prive di logica, ed anche da questo punto di vista è agevole notare che i fatti sono stati riportati dal De Luigi in maniera incompleta e distorta rispetto alla realtà.

Il querelato, nel proprio esposto, afferma, a pag. 2 che nella *call* con l'investitore [*rectius*: l'acquirente] - peraltro registrata ad insaputa dei due interlocutori, fatto per il quale è stata sporta denuncia-querela come predetto – lo scrivente avrebbe provato a *comprare* il favore del cliente offrendogli, in poche parole, il denaro degli investitori, ed in cambio questi avrebbe dovuto mantenere il supporto al progetto Mintlayer.

Orbene, occorre precisare come, dalla stessa visione del video illecitamente carpito dal Kohl e depositato dal De Luigi al fine di “comprovare” le proprie accuse – oltre che diffuso illecitamente su plurimi social network – emerge chiaramente come lo scrivente, in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta, abbia semplicemente condotto una trattativa commerciale con il principale cliente della società. Quest'ultimo, infatti, evidentemente influenzato dalle false affermazioni del De Luigi e del Kohl, temeva per le sorti del proprio investimento ed aveva prospettato allo scrivente la volontà di ottenere il rimborso di quanto versato; dunque, per evitare che ciò determinasse un effetto potenzialmente letale per Mintlayer – considerato anche il possibile effetto domino di tale azione – l'esponente ha ritenuto di offrire alcuni benefit aggiuntivi al maggior cliente del progetto affinché costui non ritirasse il proprio supporto, in una cornice di perfetta legalità che, per definizione, esclude il reato invocato dal De Luigi (che, per l'appunto, presuppone una prestazione contraria agli obblighi di legge).

Invero, si ribadisce che:

- a) non è contrattualmente previsto alcun vincolo di destinazione dei fondi: non è vero, pertanto, quanto si legge a pagina 1 dell'esposto, laddove il De Luigi afferma che “*I contratti stipulati*

sono detti "SAFT - Simple Agreement for Future Tokens". Oggetto del "SAFT" è la contribuzione del "Contributor", versata da questi unicamente per sostenere lo sviluppo del progetto (vedasi in ALLEGATO 10, punto Whereas E dei contratti).": tale affermazione è **falsa** in quanto il punto E del contratto non vincola i fondi raccolti alla esclusiva destinazione del progetto. Di ciò il De Luigi è perfettamente consapevole in quanto parla e comprende perfettamente l'inglese (dunque nessun problema di traduzione può essere invocato) e in nessuna altra parte del contratto la circostanza viene ulteriormente specificata; peraltro, egli è a conoscenza che la società dello scrivente, la RBB S.r.l, per mezzo della quale quest'ultimo gestisce il progetto in questione, è costituita secondo il modello legale della società a responsabilità limitata;

- b) ad ogni buon conto, per le motivazioni addotte *supra*, anche la scelta di investire una (per vero, minima) parte del capitale raccolto per evitare il collasso del progetto va certamente a vantaggio di quest'ultimo e, di conseguenza, di tutti i clienti che diversamente avrebbero rischiato di non ricevere alcun token in caso di fallimento di Mintlayer;
- c) l'offerta di proteggere il denaro versato dal Sig. [REDACTED] (il c.d. escrow) è, anch'essa, totalmente lecita e non incide in alcun modo sulle posizioni degli altri clienti.

Si tratta, pertanto, di evidenti scelte discrezionali di un amministratore nell'interesse esclusivo della propria società, che paiono ben lungi dall'integrare la fattispecie di corruzione privata come falsamente sostenuto dal De Luigi.

Appare agevole comprendere, in conclusione, **che si tratta di accuse esclusivamente strumentali allo scopo primario del querelato, ovvero sia quello:**

- i) **far fallire il progetto Mintlayer;**
- ii) **indurre tutti gli acquirenti a farsi restituire i denari già pagati;**
- iii) **convincere i suddetti acquirenti a riversare tali denari nel progetto clone di Mintlayer sviluppato dal De Luigi e dal Kohl.**

Invero, il tentativo di far arrecare danni potenzialmente letali al progetto è stato ulteriormente perpetrato dal De Luigi depositando l'esposto presso San Marino Innovation contenente le suddette affermazioni false, volte a indurre anche nell'organo di vigilanza (oltre che nei clienti) il sospetto che il progetto Mintlayer sia una sorta di truffa al fine di bloccare la procedura autorizzatoria all'emissione dei token.

Inoltre, come già detto *supra*, il De Luigi ed il Kohl hanno creato un apposito gruppo Telegram – possa, ac
denominato dapprima “*Mintlayer: let’s fix it*”, e successivamente rinominato in “*Mintlayer refund &* l’andam
Sequentia” - per raccogliere adesioni fra gli investitori per avviare le richieste di rimborso contro la Il De Lu
RBB srl e promuovere, una volta *distrutto* il progetto dello scrivente, il proprio progetto parallelo comune
(*Sequentia*, appunto), sfruttando tutto quanto appreso durante gli anni di collaborazione con lo legali re
scrivente.

Il tentativo di clonare il progetto Mintlayer è stato svelato anche dal tentativo indebito di usare il Peraltr
medesimo nome, fortunatamente sventato dal ricorso presso la Corte Arbitrale Ceca. In seguito, i due se si fo
hanno ribattezzato il progetto *Sequentia* e, come recentemente appreso dall’esponente, hanno anche Tribun
costituito, in data 24.8.2022, una società con tale nome avente sede in Lussemburgo (doc. 5). Inoltre, somma
accedendo al sito www.sequentia.io può agevolmente verificarsi che il suddetto sito – non nella Infine,
grafica, ma certamente nei contenuti – è assolutamente identico al sito www.mintlayer.org. parteci

Da ultimo, ma non per ultimo, sul canale Telegram citato *supra*, denominato “*Mintlayer Refund &* aggiorn
Sequentia” ha preso avvio una subdola raccolta di fondi finalizzata allo sviluppo del progetto aggiorn
Sequentia. Ebbene, come emerge dai numerosi screenshot della chat in questione, a tutti gli investitori nei cor
è stato inviato un link per unirsi a tale chat di Telegram¹ nella cui descrizione (visibile in parte nella Tutta
schermata acquisita della chat) viene sostanzialmente motivato – nei termini di cui sopra – lo scopo querel:
del gruppo (doc. 6). agevol

I clienti sono stati, dunque, istruiti dal De Luigi sulle modalità per chiedere il rimborso allo scrivente client
di quanto investito nel progetto Mintlayer, attraverso la predisposizione di appositi moduli che alcuni diffar
clienti, convinti evidentemente della bontà delle sue dichiarazioni, hanno provveduto ad inoltrare allo Tale a
scrivente (richieste, guarda caso, tutte identiche!). La circostanza è confermata da un investitore in ed il L
un messaggio nella chat Telegram poc’anzi richiamata². l’espo

Tali richieste, una volta trasmesse via email allo scrivente dagli investitori “adescati”, sono state poi conve
inoltrate, dietro indicazione del De Luigi, all’indirizzo di posta elettronica della compagna del De pubbl
Luigi, tale Camilla [REDACTED] ([REDACTED]) – della quale si invita, per quanto occorrer

¹ Cfr. doc. 6:

“ [REDACTED]: *Who is in this group? @Aejkohl*

ANDREAS KOHL: *All Mintlayer VVC have been given the link*”

Traduzione:

“ [REDACTED]: *chi è in questo gruppo? @Aejkohl*

ANDREAS KOHL: *tutti i VCs (i.e. gli acquirenti) hanno ricevuto il link*”

² L’utente “dibby” afferma, replicando ad un messaggio di Andreas Kohl: “(...) *Anyway, I’ve send the pro forma you suggested earlier today*”. L’utente fa evidentemente riferimento ad un modulo “pro forma”, prestabilito dal Kohl e dal De Luigi, con il quale chiedere allo scrivente il rimborso dei fondi.

³ Andre
the law
still go.
Traduz
allora c
ottenia
sua e d

gram – possa, ad investigare eventuali responsabilità concorsuali - al fine, evidentemente, di monitorare
fund & l'andamento delle richieste (doc. 7 e doc. 7.1).

ntro la Il De Luigi ha, poi, proceduto ad incitare tutti gli investitori ad unirsi per avviare un'azione legale
trallelo comune contro lo scrivente, rivolgendosi alle autorità italiane e sammarinesi mediante l'ausilio di
con lo legali reperiti (guarda caso) proprio dal De Luigi.

Peraltro, **gli investitori sono stati indotti a fare causa all'esponente proprio con la promessa che se si fossero impegnati a dirottare automaticamente il risarcimento eventualmente ottenuto dal Tribunale nel loro "nuovo" progetto Mintlayer, avrebbero in seguito ricevuto l'equivalente somma in "token" di Sequentia** (doc. 8)³

Infine, dopo l'incontro con i legali individuati nel territorio sammarinese, ai quali risulta avere partecipato, non si comprende bene a quale titolo, lo stesso De Luigi, quest'ultimo si è prodigato per aggiornare periodicamente i clienti degli sviluppi della vicenda legale, fornendo costanti aggiornamenti ed assumendo, così, il chiaro ruolo di promotore di tutta l'iniziativa giudiziaria svolta nei confronti dello scrivente.

Tutta la suddetta procedura è stata minuziosamente resa pubblica attraverso l'invio da parte del querelato di numerosi messaggi tra i vari canali Telegram più volte menzionati, cosicché risulta agevole ricostruirne i passaggi, svelando il progetto criminoso del De Luigi (lo sviamento della clientela e l'accaparramento di questa), realizzato attraverso l'integrazione di plurime condotte diffamatorie e calunniatorie.

Tale articolato progetto criminoso, come predetto, non si è ancora arrestato, dal momento che il Kohl ed il De Luigi proseguono quotidianamente nelle loro condotte e, dal giorno in cui è stato presentato l'esposto contro i due soggetti, lo scrivente ha potuto collezionare numerosi altri screenshot di conversazioni diffamanti (peraltro, pubbliche e liberamente visibili da chiunque, come quelle pubblicate sui canali Telegram) di cui di seguito si riporta solo qualche esempio.

³ Andreas Kohl afferma: "There is going to be a class action lawsuit against him. If you commit the compensation from the lawsuit to the Mintlayer foundation, then you will get 100% of the tokens you were allocated, even if the lawsuit is still going on at TGE, and even if we don't get the 100% of the funds you paid back from the lawsuit"

Traduzione: "Ci sarà una class action contro di lui. Se impegnate il risarcimento della causa alla fondazione Mintlayer, allora otterrete il 100% dei token che vi sono stati assegnati, anche se la causa è ancora in corso a TGE, e anche se non otteniamo il rimborso del 100% dei fondi impiegati". Il Kohl allude alla prosecuzione del progetto Mintlayer (per mano sua e del collega De Luigi) sotto la forma giuridica di una Fondazione.

Nel gruppo Telegram “Sequentia Official - DACH”⁴ nei mesi di luglio, agosto e settembre sono apparsi ulteriori messaggi del Kohl in cui egli ripete di essere stato cacciato dal team, che il Rubboli è un bugiardo, si riferisce allo stesso ed a Luca Viviani (taggandoli nel messaggio stesso) con l’appellativo di “scammers” (truffatori) (doc. 9) e afferma nuovamente che lo scrivente avrebbe commesso falsi in bilancio ed appropriazioni indebite e nascosto spese personali (per l’autovettura e l’immobile) con la speranza di tranquillizzare il pubblico meno attento, ribadendo infine che “*Enrico is an incompetent scammer. I mean, he has fraudulent and criminal intentios*” (doc. 10 e doc. 10.1).

In tale conversazione, peraltro, **più di una volta il Khol ripete che lui ed il De Luigi stanno preparando la prosecuzione del progetto sotto altro nome, con l’obiettivo di dirottarvi tutti i clienti della RBB** (doc. 11). Per fare ciò, **afferma Kohl, egli si preoccuperà di continuare a diffondere informazioni (false) sullo scrivente e si assicurerà che coloro che hanno deciso di continuare a supportare la RBB non ottengano più indietro quanto investito** (doc. 12)!

Khol pubblica, altresì, sulla chat “reddit.com” un post in cui (doc. 13):

- nuovamente, afferma di essere stato cacciato dal team dopo aver scoperto che i due cofondatori (Rubboli e Viviani) sono truffatori criminali malfamati (“*low-life criminal scam*”), pubblicando il link di reindirizzamento proprio ai post diffamatori di twitter - pubblicati dallo stesso Khol - di cui si è ampiamente parlato nella prima querela;
- **conferma che il progetto Mintlayer sta fallendo e che lui e il De Luigi lo stanno ricostruendo come “Sequentia.io”;**
- **diffama apertamente anche il figlio del Sig. Rubboli affermando che questi starebbe collaborando nella truffa del padre, concludendo con l’espressione “la mela non cade lontano dall’albero”.**

A conferma del fatto che la campagna diffamatoria posta in essere dal Kohl e dal De Luigi sta creando ingenti danni reputazionali allo scrivente (senza menzionare nuovamente i possibili incalcolabili danni economici), si rappresenta come si stiano sempre più diffondendo voci diffamatorie anche tra gli investitori, come dimostrano (fra i tanti attacchi ricevuti):

⁴ Tale chat era stata inizialmente creata dal Kohl in data 11.12.2021 col nome di “Mintlayer Dutch” per la promozione a livello locale del progetto Mintlayer, quando ancora egli faceva parte del team di RBB; in data 2.6.2022 il Kohl elimina dal gruppo Rubboli e Viviani ed in data 15.6.2022 lo rinomina col nome attuale di “Sequentia Official – DACH”, iniziando ad inviare a tutti i partecipanti i messaggi diffamatori, qui descritti, contro lo scrivente e promuovendo il proprio progetto Sequentia.

- il messaggio ricevuto sulla piattaforma LinkedIn, al proprio account personale "Enrico Rubboli", dall'account intestato a tale "████████ ██████████" in cui questi appella lo scrivente come "scammer" (truffatore) e lo avverte di prepararsi a subire procedimenti legali perché procederà con un'autonoma azione legale (doc. 14);

- il messaggio pubblicato dall'account "Shiny Cakes" nella chat "Mintlayer Announcements" ospitata dalla piattaforma "Portal Finance" seguita da oltre 50.000 persone: l'utente, pubblicando uno screenshot relativo ad un estratto della conversazione avuta con Andreas Kohl sul canale Telegram "Sequentia Official - DACH", in cui viene diffamato lo scrivente (cfr. doc. 12) si rivolge evidentemente ai gestori di Portal Finance suggerendo di rimuovere Mintlayer dai propri partner e di rilasciare un comunicato ufficiale in proposito (doc. 15).

Non v'è chi non veda che l'eco che stanno avendo le false accuse mosse dai querelati può essere potenzialmente letale per il progetto dello scrivente, giacché gli utenti spesso – e comprensibilmente – non sono in grado di distinguere la realtà dalle falsità millantate dai due, e in ciò evidentemente confidano i querelati.

Infine, si rappresenta che, *medio tempore*, lo scrivente ed il suo team hanno proseguito nella realizzazione del progetto Mintlayer, cosicché in data 13.8.2022 è stata inviata una email a tutti gli acquirenti con la richiesta di indicare un indirizzo al quale inoltrare i token, in vista dell'evento di generazione dei token che si appresta ad essere realizzato (doc. 16).

Nel gruppo Telegram "Mintlayer refund & Sequentia", in cui sono presenti Kohl e De Luigi, è stata data la notizia della email e De Luigi ne approfitta ancora una volta per consigliare agli acquirenti di **desistere dal fornire allo scrivente quanto richiesto, suggerendo in sostanza, in chiaro spregio dei doveri di correttezza che devono improntare i rapporti tra i contraenti, di non rispondere per ottenere i token** (doc. 17). Ciò si allinea perfettamente con l'obiettivo di distruggere Mintlayer e dirottare i clienti verso il progetto parallelo Sequentia, pur mascherandolo dietro false preoccupazioni per gli interessi degli acquirenti.

IN DIRITTO.

Orbene, preme rilevare che le condotte esposte, andando ad aggiungersi a quelle già denunciate ed oggetto del procedimento penale n. ██████████, integrano plurime fattispecie di reato di seguito dettagliate.

1) MISFATTO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA (LIBELLO FAMOSO) DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 183 E 185 DEL CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

In primo luogo, si rileva che, come predetto, le condotte denunciate – poste in essere da Alberto De Luigi e Andreas Kohl in data successiva al 15/7/2022 - si pongono quale ulteriore continuazione delle condotte di diffamazione già descritte nel primo esposto.

Nel caso di specie, la condotta diffamatoria risulta essere pienamente idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma penale, ovverosia l'onore della persona offesa, sia per quanto concerne la sfera privata, sia per quel che riguarda la sfera pubblica della propria identità personale. Il che è da intendersi riferibile a *“tutte le doti morali, intellettuali, fisiche e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive”* (cfr. Repubblica di San Marino, Tribunale, sentenza n. 129/2016).

Non è necessario dilungarsi sulla necessaria individuazione del soggetto passivo, determinato ed individuabile *ictu oculi* dai continui riferimenti nominativi allo scrivente e alla propria società. Ad ogni buon conto e per mero *tutiorismo*, quand'anche l'offesa non menzionasse espressamente il destinatario, per consolidata giurisprudenza sammarinese – in linea, peraltro, con la consolidata giurisprudenza di legittimità del vicino ordinamento italiano: si veda, *ex multis*, Cass. pen. sentenza n. 2784/2015 – il misfatto risulta del pari integrato quando sia possibile agevolmente dedurre il destinatario dal contesto e dal contenuto dell'affermazione ingiuriosa.

In punto di condotta materiale occorre rilevare come, secondo la giurisprudenza del Tribunale sammarinese poc'anzi richiamata, rilevi una qualsiasi manifestazione di disprezzo o disistima nei confronti della vittima e fra i possibili modi di realizzazione del reato, è riconosciuta valenza offensiva anche – ed ovviamente - all'attribuzione di una condotta che integri un reato o, più in generale, un fatto illecito o azioni moralmente censurabili, *“ed anche a prospettare tutto questo con subdole allusioni o con espressioni dubitative specie nella forma dell'insinuazione. Invero, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica della frase o il tipo di comportamento usato, ciò che conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione”*. Ed il Tribunale precisa, altresì, che *“a configurare il misfatto non è necessario invece che la vittima si sia sentita offesa nell'onore, ben potendo la vittima considerarsi moralmente superiore all'offesa o comunque indifferente alla critica o osservazione a lui rivolta”*, a dimostrazione che ciò che rileva è la oggettiva idoneità della condotta diffamatoria a pregiudicare o a mettere in pericolo l'altrui onore e reputazione.

Nello *specimen*, quanto all'attribuzione di un fatto determinato che determina l'integrazione della fattispecie di diffamazione e non di ingiuria, la giurisprudenza sammarinese – nonché quella italiana

MBINATO - ha più volte precisato che è sufficiente che l'episodio attribuito sia specificato nelle sue linee
MARINO essenziali, ad esempio mediante l'indicazione dell'azione o delle azioni che si affermano essere state
commesse e che risultino *prima facie* credibili, ed è proprio da tale credibilità che deriva quel
maggiore pregiudizio alla reputazione dell'offeso che costituisce la ragione dell'aggravio di pena per
il misfatto di diffamazione.

Ebbene, come già ampiamente argomentato in occasione del primo esposto, nel caso di specie tale
giuridico circostanza pare visibilmente ricorrere, giacché gli autori si riferiscono ad una precisa vicenda che
e la sfera concerne il progetto Mintlayer sviluppato dallo scrivente e lo accusano più volte di aver truffato gli
che è da acquirenti, di mancata trasparenza, di falsificazione dei bilanci e di corruzione. Tutte insinuazioni
orrono a che, si ribadisce, non solo non rispondono al vero, ma appaiono palesemente e goffamente funzionali
Marino, al più ampio progetto criminoso architettato dai due querelati.

Ma v'è di più. Gli autori, a ben vedere, non possono neppure invocare il diritto di critica a loro
inato ed discolpa, in quanto ciò che è affermato non risponde minimamente a verità ed è, infatti, sfornito di
ietà. Ad qualsiasi prova – che, guarda caso, gli autori si guardano bene dall'allegare – con la conseguenza che
nente il ciò che viene attribuito all'esponente da parte degli autori dei commenti in questione si traduce in un
solidata ingiustificato ed illecito attacco all'onore e alla reputazione di chi scrive.
entenza

durre il L'offensività delle condotte, peraltro, è intensificata dall'eco che tale campagna diffamatoria sta
avendo tra quegli acquirenti che hanno creduto a quanto (furbamente) millantato dal Kohl e dal De
Luigi. Invero, con la diffusione di tali notizie false tra il pubblico e segnatamente tra gli investitori
tribunale del progetto Mintlayer questi ultimi stanno procedendo a catena a richiedere il rimborso del proprio
ma nei denaro, fuorviati dalle affermazioni ingiuriose contro lo scrivente che i querelati continuano da mesi
fensiva a far circolare su tutti i *social network*!

subdole Riguardo la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo della diffamazione è fuor dubbio – anche
e sia la alla luce di quanto argomentato *supra* - che in capo agli autori sussista la coscienza e volontà di ledere
la loro la reputazione dello scrivente, come dimostrano l'insistenza ed il tono stesso delle affermazioni. Il
che "a dolo della fattispecie *de qua* è, peraltro, configurabile anche nella forma eventuale, ben potendo,
re, ben dunque, l'autore del fatto criminoso accettare semplicemente il rischio del verificarsi dell'offesa
critica all'altrui reputazione.
condotta

Tali condotte sono evidentemente finalizzate a danneggiare irrimediabilmente la reputazione dello
scrivente e a distruggere il progetto da egli sviluppato e si è più volte detto come vi siano prove
e della incontrovertibili di un tentativo di sviare la clientela dello scrivente per accaparrarsela
italiana

fraudolentemente e costruire un progetto parallelo a Mintlayer sfruttando illecitamente le risorse e le conoscenze acquisite nella partecipazione a tale progetto!

Infine, sotto il profilo della diffusione tramite "comunicazioni sociali", ai sensi dell'art. 185 c.p., non v'è chi non veda come la pubblicazione *online* dei suddetti commenti offensivi, diffusi al pubblico di internet attraverso piattaforme online, quali il canale Telegram, la chat "reddit.com" e quella "Mintlayer Announcement", integri senza dubbio il requisito della comunicazione sociale in quanto idonea a rivolgersi ad un numero potenzialmente indefinito e indistinto di fruitori del *web*. In tal senso si apprezza il maggior disvalore della condotta offensiva che merita, a parere dello scrivente, di essere sussunta sotto la fattispecie aggravata di diffamazione.

2) **MISFATTO DI CALUNNIA DI CUI ALL'ART. 357, COMMA 1, DEL CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Pare, altresì, evidente che il deposito dell'esposto presso l'autorità giudiziaria sammarinese, in data 7.7.2022, da parte di Alberto De Luigi integri il misfatto di calunnia, di cui all'art. 357, comma 1 c.p., il cui elemento materiale consiste nell'inculpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda ad una determinata fattispecie legale di misfatto.

Sul punto occorre rilevare come plurimi fatti criminosi, nell'atto di denuncia-querela a firma del Sig. De Luigi, vengano attribuiti allo scrivente, integranti, si scrive a conclusione dell'esposto, i misfatti di corruzione privata, infedeltà patrimoniale, appropriazione indebita, diffamazione e truffa.

Ebbene, la distorta narrazione dei fatti effettuata dal De Luigi nell'esposto in questione, ancorché non rispondente al vero sotto numerosi profili, come argomentato *supra*, ha purtroppo condotto le autorità sammarinesi ad aprire un procedimento penale contro il Sig. Rubboli, pur mancando ogni evidenza circa la illiceità delle condotte poste in essere da quest'ultimo.

La falsa accusa può essere realizzata, peraltro, sia attraverso la narrazione di fatti diversamente da come si sono verificati nella realtà, sia sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto diversa dalla realtà e da connotare di illiceità comportamenti effettivamente tenuti dall'accusato ma in un contesto che li rendeva leciti.

Per mero *tutiorismo*, si precisa come, per dottrina e giurisprudenza consolidate, la calunnia sia reato di pericolo, poiché ad integrarne gli estremi è sufficiente anche solo la possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata, occorrendo soltanto che la falsa

incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente ed agevolmente individuabile. Nel caso di specie non v'è dubbio che tale requisito sia rispettato, pendendo un procedimento penale (il n. ██████████, Tribunale Unico di San Marino) proprio a causa della falsa esposizione dei fatti alle autorità da parte del De Luigi attraverso la denuncia querela depositata il 7/7/2022.

Altro requisito presente nel reato *de quo* è costituito dalla incolpazione nei confronti di un soggetto che il calunniatore sa innocente. Che il De Luigi sappia innocente lo scrivente e che la vicenda giudiziaria che vede protagonista l'esponente sia stata costruita *ad hoc* dal De Luigi al fine di sottrarre illecitamente il progetto dalle mani della RBB Srl è reso evidente dai numerosi elementi descritti nella parte in fatto, culminanti nell'esplicitazione, nelle varie chat con i clienti, dell'intento di creare un progetto parallelo a Mintlayer sul quale dirottare tutti i clienti "insoddisfatti" della RBB. Al fine di realizzare ciò, appare evidente il disegno del De Luigi: denunciare il Sig. Rubboli e la società RBB alle autorità, al fine di acquisire credibilità agli occhi degli investitori e cagionare al tempo stesso all'esponente e alla sua società danni – economici e non - potenzialmente irreparabili.

Dal punto di vista soggettivo è, pertanto, evidente la sussistenza del dolo in capo al De Luigi: invero, la prova del dolo ben può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato.

Ebbene, da questo punto di vista, il movente stesso del De Luigi assume un forte valore sintomatico. Dal confronto tra l'esposto e le prove qui portate all'attenzione dell'intestata autorità è ben possibile desumere il reale intento del De Luigi, più volte esplicitato *supra*, nonché la – altrettanto chiara – consapevolezza ed intenzione di accusare falsamente lo scrivente al fine di perseguire il proprio scopo criminoso anche a costo di veder azionato, ingiustamente, il meccanismo della giustizia in pregiudizio dello scrivente e nella più piena consapevolezza della falsità delle proprie affermazioni.

3) MISFATTO DI CALUNNIA DI CUI ALL'ART. 357, COMMA 1, C.P. OVVERO MISFATTO DI DIFFAMAZIONE DI CUI ALL'ART. 183 C.P.

Deve infine rilevarsi che l'esposto presentato all'autorità di vigilanza San Marino Innovation da Alberto De Luigi – allegato alla denuncia presentata dallo stesso - ben può integrare autonomamente la fattispecie di calunnia. Invero, secondo la fattispecie incriminatrice *de qua* "Chiunque, mediante denuncia o querela diretta al giudice o a un pubblico ufficiale che abbia l'obbligo di riferirglielo,

incolpa di un misfatto taluno che egli sa innocente ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato è punito con la prigionia dal secondo al terzo grado.”, ricomprendendo, pertanto, anche quelle ipotesi di denuncia rivolte non già direttamente all’autorità giudiziaria ma anche a pubblici ufficiali che abbiano l’obbligo di riferire di quanto appreso in ragione del loro ufficio.

A tal proposito, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità del vicino ordinamento italiano – in cui vi è un’analogia fattispecie di reato, l’articolo 368 del Codice Penale italiano – i soggetti apicali di una S.p.A. *"possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalità pubbliche, sia pure con strumenti privatistici"* (Cass. pen. n. 37675 del 29 dicembre 2020).

Ebbene, San Marino Innovation – più precisamente denominata “Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.” - è costituita secondo il paradigma della società per azioni, a totale partecipazione statale, ed è stata istituita con Decreto Delegato 7 marzo 2018 n.23; da una lettura dell’oggetto sociale, espresso nel suddetto decreto delegato all’art. 4, si evince che la società persegue finalità pubbliche. Ne consegue che, a parere di chi scrive, i funzionari di tale istituto ben potrebbero considerarsi pubblici ufficiali, quantomeno sotto il profilo dei poteri di vigilanza e certificatori, esercitati nell’interesse della Repubblica di San Marino, dai quali ben può discendere l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria di *notitiae criminis* di cui vengano a conoscenza in ragione delle loro funzioni.

Da questo punto di vista, pertanto, l’esposto diretto alla San Marino Innovation, in quanto diretta a soggetti che possono rivestire la funzione di pubblico ufficiale, può determinare l’integrazione della fattispecie di calunnia di cui all’art. 357, comma 1 del Codice Penale sammarinese.

In via subordinata, si rappresenta come – per le ragioni già sufficientemente argomentate *supra* – in assenza dei requisiti per qualificare la condotta del De Luigi come una calunnia, è certamente possibile sussumere la stessa sotto la fattispecie di diffamazione di cui all’art. 183, trattandosi, come predetto, di false accuse, sfornite di logica e di supporti probatori, che rischiano di pregiudicare irrimediabilmente la reputazione dello scrivente, nonché le sorti del progetto che sta sviluppando. Invero, deve rilevarsi come San Marino Innovation sia – guarda caso – l’autorità deputata al rilascio delle autorizzazioni alla RBB Srl per l’emissione dei token: è pertanto evidente, anche sotto questo profilo, l’intento criminale del De Luigi, volto a lumeggiare fantomatiche condotte criminose che possano indurre l’autorità di vigilanza a ritardare o, addirittura, negare la richiesta autorizzazione, così spingendo il progetto sviluppato dallo scrivente all’irreparabile fallimento **al conclamato fine di appropriarsi della clientela della RBB per dirottarla su Sequentia.**

P.T.M

Il sottoscritto Enrico Rubboli, in proprio e in qualità di rappresentante legale della società RBB S.r.l., inoltra formale atto di denuncia-querela, con espressa volontà di procedere nei confronti del Sig. Alberto De Luigi, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] ([REDACTED]) in [REDACTED] [REDACTED] - passaporto n. [REDACTED]) e del Sig. Andreas Eick Koul Martinez, nato il [REDACTED] e residente in [REDACTED] tutti i reati che saranno individuati in relazione alle condotte sopra descritte, nonché nei confronti di tutti gli ulteriori soggetti che saranno ritenuti responsabili dei fatti di cui in premessa, in ordine a tutti i reati che verranno riscontrati nei fatti sopraesposti.

Chiede, altresì, di essere informato circa la eventuale richiesta di archiviazione della presente notizia di reato. Il tutto con espressa riserva di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento penale che se ritenuto sarà aperto in seguito alla presente denuncia.

Chiede che il presente esposto sia unito al procedimento penale n. [REDACTED], assegnato al Commissario della Legge Dott. [REDACTED] e che venga valutata l'eventuale riunione al suddetto procedimento anche del procedimento penale, iscritto a carico del Sig. Rubboli Enrico, recante il numero [REDACTED]

Si allegano i documenti richiamati in premessa.

Con osservanza

Enrico Rubboli

Dichiarazione di nomina del difensore

Il sottoscritto, Enrico Rubboli, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (I [REDACTED]), [REDACTED]
[REDACTED], cittadino italiano (C.F. [REDACTED]), in proprio e in qualità di legale
rappresentante della società RBB S.r.l. a socio unico, con sede in Piazza Enriquez n. 22/C., Dogana
(RSM), C.O.E. SM-28251,

N O M I N A

propri difensori l'Avv. Massimiliano Annetta, del Foro di Firenze (IT) e l'Avv. Alberto Vaglio del
foro di San Marino, presso il cui studio sito in via Fabrizio da Montebello, n. 5 – 47892, Acquaviva
(RSM), dichiara di eleggere il proprio domicilio.

Enrico Rubboli

Vista la suestesa, è autentica
Avv. Massimiliano Annetta